



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

Tel. (0124) 617146 - Fax. 0124/658736 C.F.83501310011

ORD. N. 58 / 2017

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER VELOCIPEDI IN BORGATA TRUCCHI - SANTUARIO DI BELMONTE.

IL SINDACO

- Viste le richieste acclarate ai protocolli generali nr. 3958 del 24.05.2017 da parte dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti e al nr. 5780 del 27/07/2017 da parte del Rettore del Santuario di Belmonte Fr. Alberto MONTI e al nr. 5845 del 31.07.2017 da parte delle guardie ecologiche Manuela Lessio e Rosa Barone, nelle quali viene segnalata la situazione di criticità esistente, nella zona del Sacro Monte di Belmonte, causata dalla presenza di sempre più numerose persone che, durante la conduzione dei loro velocipedi, così come elencati all'Art. 50 del nuovo Codice della Strada, pongono in essere comportamenti non consoni e fonte di indubbio pericolo per turisti e devoti nonché fonte di deterioramento dei vari sedimi, percorrendo a forte velocità sentieri, scalinate, strade pedonali, scale e rampe di accesso al santuario e agli altri luoghi sacri e viene richiesto all'amministrazione comunale di intraprendere tutte le azioni del caso volte alla soluzione dei suddetti problemi;
- Considerato che il transito dei velocipedi, nei luoghi sopra descritti, rappresenta un serio pericolo per l'incolumità sia dei conducenti dei medesimi mezzi che dei pedoni in transito, oltre che delle cose;
- Dato atto che negli ultimi anni vi è stato in generale un aumento esponenziale, su gran parte del territorio nazionale, di ciclisti che si prodigano in varie specialità, soprattutto in ambienti rurali e che, come al sacro Monte di Belmonte, hanno ingenerato numerose criticità, tra le quali rischi per l'incolumità pubblica e che conseguentemente si rende necessario intervenire con la massima urgenza per porre fine alla situazione sopra descritta;
- Valutato inoltre l'alto valore del patrimonio storico, artistico e devozionale del Santuario di Belmonte;
- RITENUTO, per i motivi anzidescritti, di adottare i provvedimenti più efficaci ed in particolare l'istituzione in Borgata Trucchi – Santuario di Belmonte del divieto di transito con velocipedi, così come elencati all'art. 50 del Nuovo Codice della Strada, nei seguenti luoghi, aree e strade:
 - 1) Piazzale del Santuario, comprese scale e rampa di accesso – scalinata della Cappella XIII – camminamento che porta al Sepolcreto dei Frati – ed in tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei visitatori a piedi;
 - 2) Strada Comunale di Belmonte nel tratto compreso tra l'abitato di Loc. Trucchi (in corrispondenza del mappale 53 del Foglio 9) e il Santuario di Belmonte (in corrispondenza del mappale 388 del Foglio 10).
 - 3) E' consentito ai ciclisti di procedere in detti luoghi conducendo il velocipede a "mano".
- VISTI gli articoli 5-6-7 del D.Lvo. 30.04.1992 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

- Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono richiamate integralmente, l'istituzione in Borgata Trucchi – Santuario di Belmonte del divieto di transito con velocipedi, così' come elencati all'art. 50 del Nuovo Codice della Strada, nei seguenti luoghi, aree e strade:

- 1) Piazzale del Santuario, comprese scale e rampa di accesso – scalinata della Cappella XIII – camminamento che porta al Sepolcreto dei Frati – ed in tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei visitatori a piedi;
- 2) Strada Comunale di Belmonte nel tratto compreso tra l'abitato di Loc. Trucchi (in corrispondenza del mappale 53 del Foglio 9) e il Santuario di Belmonte (in corrispondenza del mappale 388 del Foglio 10).
- 3) E' consentito ai ciclisti di procedere in detti luoghi conducendo il velocipede a "mano".

DISPONE

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'Ente di Gestione dei Sacri Monti è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica atta a rendere manifesti i divieti sopra citati nonché di dare la massima diffusione possibile a mezzo cartelli, manifesti ecc... del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio digitale del Comune di Valperga per n.15 giorni consecutivi e che copia del medesimo venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cuornè, all'ente di Gestione dei Sacri Monti ed al Rettore del Santuario di Belmonte.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/'92 e successive modifiche).

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R., Decreto del Presidente delle Repubblica, 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla residenza comunale, li 01.08.2017



IL SINDACO

Dott. Gabriele FRANCISCA